



COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI VERONA

IL PRESIDENTE F.F. della C.T.P. di Verona

Visto l'art. 16, comma terzo, D.L. n. 228/2021 "*Disposizioni in materia di giustizia civile, penale, amministrativa, contabile, tributaria e militare*", ai sensi del quale "*il termine di cui all'articolo 27, comma 1, primo periodo, del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176, relativo allo svolgimento delle udienze da remoto nel processo tributario, è ulteriormente prorogato al 31 marzo 2022*";

visto il cit. D.L. n. 228/21 convertito in L. 15/2022 con il quale è stato prorogato il termine allo svolgimento delle udienze da remoto al 30 aprile 2022;

visti i decreti di questa Presidenza del 23 dicembre 2020 e seguenti;

visto il decreto del Presidente della CTR Veneto del 3 maggio 2022 e quanto ivi richiamato;

rilevato che dal **2 maggio 2022** le udienze si svolgeranno in base alle modalità stabilite dall'art. 16 D.L. 119/18 come modificato dal D.L. del 19/05/2020 n. 34 art. 135 convertito in L. n.77 del 2020 che prevede:

"La partecipazione alle udienze di cui agli articoli 33 e 34 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, può avvenire a distanza mediante collegamento audiovisivo tra l'aula di udienza e il luogo del collegamento da remoto del contribuente, del difensore, dell'ufficio impositore e dei soggetti della riscossione, nonché dei giudici tributari e del personale amministrativo delle Commissioni tributarie, tali da assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle persone presenti in entrambi i luoghi e di udire quanto viene detto. Il luogo dove avviene il collegamento da remoto è equiparato all'aula di udienza. La partecipazione da remoto all'udienza di cui all'articolo 34 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, può essere richiesta dalle parti processuali nel ricorso o nel primo atto difensivo ovvero con apposita istanza da depositare in segreteria e notificata alle parti costituite prima della comunicazione dell'avviso di cui all'articolo 31, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546. Con uno o più provvedimenti del Direttore Generale delle Finanze, sentito il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, il Garante per la protezione dei dati personali e l'Agenzia per l'Italia Digitale, sono individuate le regole tecnico operative per consentire la partecipazione all'udienza a distanza e le Commissioni tributarie presso cui è possibile attivarla. I giudici, sulla base dei criteri individuati dai Presidenti delle Commissioni tributarie, individuano le controversie per le quali l'ufficio di segreteria è autorizzato a comunicare alle parti lo svolgimento de/l'udienza a distanza";

rilevato che non è più prevista la decisione sulla base degli atti, salvo per le controversie per le quali detta modalità sia già stata incardinata, per cui le modalità di decisione sono ridotte a due (pubblica udienza in presenza o a distanza e decisione in camera di consiglio ove non sia richiesta la pubblica udienza);

Con riferimento alle ulteriori modalità di svolgimento delle udienze si individuano, fatti salvi i poteri del Collegio in ordine alle relative questioni di carattere processuale, i seguenti criteri:

1. Nel caso di **udienza con tutte le parti in presenza** tutto il collegio giudicante dovrà essere presente in Commissione, unitamente al Segretario;
2. Nel caso di **udienza con tutte le cause trattate a distanza**, tutti o parte dei componenti del collegio e il Segretario potranno anche collegarsi da remoto;
3. Nel caso di **udienza a distanza "mista"**, (cioè con almeno una delle parti in presenza) è richiesta la presenza presso la sede della Commissione almeno del Presidente del collegio o di un giudice a latere suo delegato e del segretario;
4. **L'udienza da remoto** potrà essere chiesta, in ogni caso, anche da una sola parte nel ricorso, nel primo atto difensivo o in altra istanza, da depositare prima della fissazione dell'udienza (art. 16 comma 4); non occorre l'accettazione della

controparte. È possibile, in tal caso, la celebrazione della udienza in modalità "mista", con una parte in presenza e altra a distanza, ma sempre con il collegio e il Segretario presenti fisicamente in Commissione, nel caso in cui le altre udienze fissate si svolgano in presenza;

5. L'istanza di partecipazione alla udienza "da remoto" deve essere depositata" prima della comunicazione dell'avviso di cui all'art. 31, comma 2, D.Lgs. 546/92" (comunicazione a cura della segreteria della data di trattazione, almeno 30 gg. prima);

6. Se l'istanza viene presentata dopo che è stato già fatto l'avviso di trattazione, non prevedendo la norma alcuna ipotesi di nullità/inefficacia dell'istanza, né qualificando il termine come perentorio o a pena di decadenza, è facoltà del Presidente del Collegio autorizzare l'udienza a distanza, purché venga proposta almeno 10 gg liberi prima dell'udienza, 7 per i procedimenti ex art.47 D.Lgs.546/92, al fine di consentire alla segreteria le comunicazioni attinenti l'udienza da remoto. I Presidenti di Collegio potranno autorizzare il deposito tardivo anche con un decreto generale;

7. Rimangono valide le richieste di trattazione in pubblica udienza, in presenza o a distanza, precedentemente formulate ed i relativi difensori saranno considerati presenti, nel caso di UAD, a tutti gli effetti;

Rilevato il perdurare, sia pure con effetti più limitati, dell'emergenza epidemiologica COVID-19 cosicché occorre il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dalle varie Autorità e dalla Direzione delle Segreterie della CTR di Venezia e CTP di Verona con particolare riguardo all'uso di mascherine, igienizzazione, distanziamento e areazione, al fine di evitare assembramenti all'interno dell'ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone.

Al riguardo, si indicano le ulteriori **modalità di svolgimento delle udienze in presenza**:

a) il Presidente del Collegio dovrà prevedere **fasce orarie differenziate** per udienza e nella determinazione dell'orario si terrà conto, ove possibile, della verosimile durata delle cause, avuto riguardo alla complessità della questione e al numero delle parti coinvolte;

b) le parti potranno accedere ai locali della Commissione 10 minuti prima dell'orario di ciascuna udienza;

c) I ruoli di udienza saranno predisposti ponendo in successione i ricorsi che riguardano lo stesso Ufficio o Ente Locale o le medesime parti, per regolamentare l'afflusso ai locali della Commissione.

Al fine di poter programmare tutta l'udienza a distanza in base alle sole richieste delle parti, gli Uffici finanziari o gli Enti locali potranno già, preventivamente, specificare le modalità di svolgimento dell'udienza per tutte le cause concernenti i rispettivi Uffici, anche a modifica delle precedenti richieste.

Si comunichi a tutti i magistrati in servizio presso la CTP di Verona, al Direttore della CTP di Verona e ai segretari di sezione.

Si comunichi, altresì, al Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, alla Direzione della Giustizia Tributaria presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze per la pubblicazione nei rispettivi siti internet, al Presidente della CTR Veneto, all'Agenzia delle Entrate di Verona, all'Agenzia delle Entrate-Riscossione di Verona e agli Ordini professionali della Provincia di Verona.

Verona, 6 maggio 2022

IL PRESIDENTE FF
Dott. Pasquale D'Ascola

